



Verbale n° 29 del 26/09/2017

### **Parere Dell'Organo di revisione**

sulla proposta di deliberazione del Consiglio (n° 1480758/2017 ), avente per oggetto:

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ex art. 24, Dlgs. 19/08/2016, n° 175 (TUSP)**

Oggi 26 settembre dell'anno 2017, in separata sede, si è riunito il collegio Sindacale del Comune di Pisa, nelle persone di: Claudio Bartali e Luca Adelmo Lombardi nel ruolo di Componenti e Graziano Bellucci in qualità di Presidente, per esaminare la richiesta di parere sulla proposta di delibera n° 1480758/2017 – REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ex art. 24, Dlgs. 19/08/2016, n° 175 (TUSP);

Il Collegio dei Revisori

#### **VISTI**

- l'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;

- l'art. 4, comma 2, del citato decreto consente il mantenimento delle partecipazioni in Società la cui attività sia:

*“a) produzione di un servizio di interesse generale, vi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

*b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

*c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

*d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.”*

- considerato che l'art. 24 del TUSP modificato dal D.lgs 100/2017 stabilisce che entro il 30/09/2017, ciascuna amministrazione pubblica deve effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data dell'entrata in vigore dello stesso TUSP (23.09.2016), individuando quelle che devono essere alienate;
- considerato che pertanto devono essere alienate oppure devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 175/2016, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
  - non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P., sopra richiamato;

- non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del medesimo TUSP;
- ricadono in una delle ipotesi sotto elencate, previste dall'art. 20, comma 2, ovvero:
  - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra citato;
  - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

preso atto:

Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E
Agenzia Energetica Provincia di Pisa S.r.l.	1998	29,28
Azienda Pisana Edilizia Sociale S.c.p.A.	2004	38,70
Compagnia Pisana Trasporti S.r.l. - In liquidazione	1987	39,171
Consorzio Pisa Ricerche S.c.a.r.l.	1987	7,692
Consorzio Turistico Area Pisana S.c.a.r.l. - In liquidazione	2004	15,81
CTT Nord S.r.l.	2004	9,379
Farmacie Comunali Pisa S.p.A.	2003	99,00
Gea Patrimonio S.r.l.	2006	62,356
Gea Reti S.r.l. in liquidazione	2010	87,835
Gea S.r.l. - In liquidazione	1995	87,834
Geofor Patrimonio S.r.l.	2005	52,059
Interporto Toscano "A. Vespucci" S.p.A.	1987	2,794
S.p.A. Navicelli di Pisa	1982	33,333
Pisamo S.r.l.	2004	99,00
RetiAmbiente S.p.A.	2011	23,643
Società Entrate Pisa S.p.A.	2004	97,397
Toscana Aeroporti S.p.A.	1978	4,476
Toscana Energia S.p.A.	2006	4,193
Varldarno S.r.l. - In liquidazione	1996	69,955

- che l'elenco delle partecipazioni possedute direttamente dal Comune di Pisa aggiornato come da delibera n° 19 del 19/07/2017 della Corte dei Conti è:

- che l'elenco delle partecipazioni possedute indirettamente dal Comune di Pisa aggiornato

come da delibera n° 19 del 19/07/2017 della Corte dei Conti è:

Denominazione società C	Anno di costituzione D	Denominazione società/organismo tramite E	% Quota di partecipazione società/organismo tramite F	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione G
Acque S.p.A.	2001	Gea S.r.l. - In liquidazione	12,266	10,773
Sviluppo Pisa S.r.l. - In liquidazione	2007	Pisamo S.r.l.	100,00	99,00

- che, si trovano già in fase di liquidazione le seguenti società partecipate (direttamente o indirettamente):

- Compagnia Pisana Trasporti S.r.l.
- Consorzio Turistico Area Pisana S.c.a.r.l.
- Gea S.r.l.
- Valdarno S.r.l.
- Sviluppo Pisa S.r.l.

- che il Consorzio Pisa Ricerche S.c.a.r.l. è soggetto a procedura fallimentare a seguito della Sentenza n. 76 del 26.11.2012 del Tribunale di Pisa con la quale è stato dichiarato il fallimento;

- che, per le motivazioni riportate nell'allegato "A", occorre inoltre procedere alla dismissione delle partecipazioni nelle società di seguito elencate:

- Agenzia Energetica Provincia di Pisa S.r.l.
- Interporto Toscano "A. Vespucci" S.p.A.
- Gea Patrimonio S.r.l.
- Geofor Patrimonio S.r.l.

Dato atto, infine, che dalla ricognizione di cui all'allegato A) soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 175/2016 e che nessuna di quelle da mantenere ricade in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 20, commi 1 e 2, del medesimo TUSP;

Considerato che la scelta delle azioni di razionalizzazione relativamente alle partecipazioni da razionalizzare è rimessa alla discrezionalità delle singole amministrazioni e che, ai sensi del citato art. 24 del TUSP, relativamente alle partecipazioni da alienare, la cessione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e pertanto dall'approvazione del presente provvedimento;

visti:

- il testo della proposta di delibera n° 1480758/2017;
- il parere di regolarità tecnica rilasciato in data 25/9/2017 dal Dirigente della Direzione Finanze – Provveditorato - Aziende, dott. Claudio Sassetti, nel quale si rileva l'assenza di riflessi sul patrimonio;
- della relazione tecnica ex art. 24 dlgs 175/2016;
- la relazione redatta secondo lo schema predisposto dalla delibera n°19 del 19/7/2017 della Corte dei Conti;

il Collegio, per quanto di sua competenza, esprime parere FAVOREVOLE alla proposta di delibera 1480758/2017.

Il Collegio dei Revisori (firmato digitalmente)

Graziano Bellucci  
Luca Adelmo Lombardi  
Claudio Bartali